

DECRETO 27 agosto 2019.

Modifica del decreto 22 luglio 2019 concernente le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2019.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 4, lettera *b*) del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336, recante modalità di erogazione degli incentivi a favore delle iniziative imprenditoriali sostenute dalle imprese di autotrasporto per l'annualità 2019;

Ritenuto di dover rendere coerenti le disposizioni del summenzionato articolo prevedendo la necessaria radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti anche per la previsione relativa all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, analogamente a quanto previsto per l'acquisizione di veicoli euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, comma 4, lettera *b*), punto *b*) del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336, è riformulato come segue:

«*b*) per l'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio.».

Roma, 27 agosto 2019

Il Ministro: TONINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1-3375

19A06623

DECRETO 11 ottobre 2019.

Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti per le imprese di autotrasporto per l'annualità 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021»;

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231 (registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019) che, sulla base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2019-2020-2021 fra le diverse ipotesi d'intervento;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d*) del medesimo decreto che destina 25 milioni di euro a favore degli investimenti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 336 (registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2019) recante modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli investimenti da sostenersi da parte delle imprese di autotrasporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 agosto 2019, n. 393 (registrato dalla Corte dei conti in data 12 settembre 2019) che, novellando l'art. 1, comma 4, lettera *b*) del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336, ha esteso l'obbligo della rottamazione anche nel caso degli incentivi per l'acquisizione dei veicoli euro VI D TEMP;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici di ammissibilità agli incentivi, nonché le relative modalità di presentazione delle domande di ammissione e quelle di svolgimento dell'attività istruttoria;

Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto, in particolare, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;

Visto, altresì, l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono la categoria;

Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

